

SENTENZA n. 17/2018

Il Tribunale Federale, in data 7 novembre 2018, composto da:

Avv. Marco Leoni
Avv. Giuliana Brambilla
Avv. Giorgio Leccisi

Presidente
Componente
Componente

si è riunito a Roma, presso la sede nazionale della FGI, in V.le Tiziano n. 70, per discutere del procedimento avviato con citazione a giudizio su richiesta del Procuratore Federale FGI, nei confronti della tesserata, all'epoca dei fatti, sig. Adriana CRISCI, per rispondere della violazione dell'art. 28 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, per *"Aver offeso la dignità, il prestigio ed il decoro degli Organi Federali, definendoli, a mezzo del social network Facebook, "pagliacci, tumori, grandissimi pezzi di merda, poveracci che per 25.000,00/50.000,00 euro l'anno sono disposti a vendere il culo per portare avanti i loro vizietti (e ognuno di loro ne ha uno). In luogo imprecisato il 27/9/2017"*.

Il Tribunale così decide:

- Accertata la riferibilità alla sig.ra Crisci delle parole offensive contenute nel commento postato su Facebook, in data 27.09.2017 – agli atti del fascicolo - che ledono in maniera grave ed evidente la dignità, il decoro ed il prestigio degli Organi Federali;
- Valutata la circostanza che nel corso dell'udienza del 25.10.2018, la sig.ra Crisci chiedeva un rinvio al fine di porre in essere elementi riparatori alla propria condotta, senza disconoscere i fatti e la loro portata lesiva;
- Considerato che all'impegno assunto non è seguita alcuna concreta attività riparatoria fino all'udienza odierna;
- Sentite le conclusioni del Procuratore Federale che concludeva con la richiesta dell'irrogazione dell'inibizione per mesi 10;
- Tenuto conto delle argomentazioni del difensore della sig.ra Crisci e del fatto che il post attualmente non risulta più visibile;

PQM

- **letti gli atti di causa;**
- **valutate le richieste formulate dal Procuratore Federale;**
- **valutate le argomentazioni difensive dell'incolpata e del proprio difensore;**
- **accertata la violazione dell'art. 28 RGD;**
- **irroga nei confronti della sig.ra Adriana Crisci la sanzione della inibizione per un periodo di 6 mesi;**
- **dispone a suo carico il pagamento delle spese di giudizio pari ad € 500,00.**

La predetta somma dovrà essere versata nelle casse della Federazione entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Avv. Marco Leoni
Avv. Giuliana Brambilla
Avv. Giorgio Leccisi

Presidente
Componente
Componente